

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 27-27235/2009

OGGETTO: Progetto: "Campagna di attività di frantumazione con impianto mobile. Comune di Settimo Torinese"

Proponente: Ecorecycling Ripristini Ambientali s.c.r.l.

Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 05/05/2009 la Società **Ecorecycling Ripristini Ambientali srl** con sede legale in **Via Cavour, n. 14, Corzano (BS)**, Codice Fiscale e Partita Iva 02136930985, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "Campagna di attività di frantumazione con impianto mobile. Comune di Settimo Torinese", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 05/05/2009 è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998, "*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*", la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 21/05/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 399345 del 15/05/2009 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

Rilevato che:

- la campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” dei cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) sarà effettuata all’interno dell’area industriale ex Acciaierie Lucchini in via di dismissione, localizzata in Strada della Cebrosa nel Comune di Settimo T.se;
- il materiale recuperato verrà mantenuto in cantiere per i futuri riutilizzi;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile (Marca “RIMAC” – Modello “Moby 1200” - Matricola n° 000M63) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall’impianto di recupero (circa 20.000 mc, corrispondenti a circa 36.000 tonnellate (1,8 t/m3) sono rifiuti speciali non pericolosi costituiti da laterizi, calcestruzzi, conglomerati di cemento armato e non, frammenti di rivestimenti con provenienza dall’attività di demolizione, frantumazione e costruzione, contraddistinti dai seguenti codici CER:
 - 17 01 01: cemento
 - 17 01 02: mattoni
 - 17 01 03: mattonelle e ceramiche
 - 17 01 07: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
 - 17 05 04: Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*
 - 17 08 02: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*
 - 17 09 04: rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*.
- si stima che le operazioni di recupero non avrà durata superiore ai 120 giorni; le attività si svolgeranno in fasi successive con eventuali fermi cantiere tra una e l’altra, che verranno comunicate con specifica nota agli Enti competenti;
- il risultato del trattamento dei rifiuti in sito è la produzione di materia prima secondaria previo riscontro positivo al test di cessione;
- si dichiara che si otterrà materiale per l’edilizia idoneo al riutilizzo se i risultati del test di cessione saranno conformi a quanto previsto in allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal DM 5 aprile 2006 n. 186;

Considerato che:

L’istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati, ha consentito l’evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l’attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l’impianto mobile (impianto mobile Marca “RIMAC” – Modello “Moby 1200” - Matricola n° 000M63) per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1090 del 07/03/2008, rettificata con determinazione dirigenziale n. 1392 del 26/03/2008;
- il provvedimento autorizzativo nell’allegato “A”, contiene tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- la società ha provveduto a presentare richiesta di deroga acustica al Comune di Settimo Torinese corredata di specifica valutazione acustica per salvaguardare le abitazioni isolate presenti a sud del sito ai sensi dell’art. 6 c.1 lettera h della L. n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato "A" del provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile di cui costituisce parte integrante, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
- le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato "A" della determinazione della Provincia di Brescia con atto n. 1090 del 07/03/2008, di cui costituisce parte integrante;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 che verrà rilasciata dal Comune di Settimo T.se;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- per l'esecuzione del test di cessione fare riferimento a quanto stabilito nell'allegato 3 del Decreto 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998";
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998" D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività"
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Campagna di attività di frantumazione con impianto mobile. Comune di Settimo Torinese" presentato dalla Società **Ecorecycling Ripristini Ambientali srl** con sede legale in **Via Cavour, n. 14, Corzano (BS)**, Codice Fiscale e Partita Iva 02136930985, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 06/07/2009

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina